

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****111 / 2022 del 05/04/2022****Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GUIDO FRANCESCO VILLA**

---

**OGGETTO:** COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GUIDO FRANCESCO VILLA

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 196/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020
- AREU, istituita con legge regionale del 30.12.2009, n. 33, recante il "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e attivata con Delibera della Giunta Regionale n. VIII/6994 del 2 aprile 2008, ha il compito di garantire su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure, nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale;

**PRESO ATTO** che:

- L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019, "Seconda legge di revisione della normativa ordinamentale 2019" di parziale modifica della l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", all'art. 11 ha stabilito l'istituzione dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), rivedendone i compiti istituzionali;
- DGR n. XI/2701 del 23 dicembre 2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)", con la quale la Giunta regionale ha dato mandato;
- n. XI/4078 del 21 dicembre 2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 11 della Legge regionale n. 22/2019 – Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza", con la quale è stata costituita a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale a Milano in Viale Monza n. 223;
- n. XI/4117 del 21 dicembre 2020 "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)", con la quale si è stabilito di nominare il Dott. Alberto Zoli Direttore Generale dell'Agenzia con decorrenza dal 01 gennaio 2021 al 31.12.2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi;

**CONSIDERATO** che il Dott. Guido Francesco Villa ex Responsabile Clinico e Scientifico della Direzione Sanitaria di AREU di Milano e collocato in quiescenza a decorrere dal 01/12/2019 risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

**RITENUTO**, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Guido Francesco Villa al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività aziendali quali:

- il completamento della ricerca "Survey 2019 OHCA Regionale" per AREU e la sua relativa diffusione scientifica e divulgativa;
- la partecipazione a Meeting, Convegni, Congressi per conto di AREU, con le finalità di portare ulteriore visibilità dell'attività e della qualità aziendale in campo nazionale ed internazionale;
- alcuni "Progetti Speciali" di AREU, che possono richiedere un supporto di competenza e professionalità clinico/scientifica propri del professionista per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di AREU con rinforzo del risultato desiderato;

**VISTA** la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza: Decreto Legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 - al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015
- "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

**VISTO** altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2011, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

**CONSIDERATO** che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

**PRECISATO** che il contratto di collaborazione decorre dal 01.04.2022 sino a tutto il 31.03.2023, con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contenuto del contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Guido Francesco Villa, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Guido Francesco Villa sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU quali:
  - il completamento della ricerca "Survey 2019 OHCA Regionale" per AREU e la sua relativa diffusione scientifica e divulgativa;
  - la partecipazione a Meeting, Convegni, Congressi per conto di AREU, con le finalità di portare ulteriore visibilità dell'attività e della qualità aziendale in campo nazionale ed internazionale;
  - alcuni "Progetti Speciali" di AREU, che possono richiedere un supporto di competenza e professionalità clinico/scientifica propri del professionista per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di AREU con rinforzo del risultato desiderato;
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.04.2022 sino a tutto il 31.03.2023, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00, la quale sarà contabilizzata nei bilanci degli esercizi degli anni 2022 e 2023 al conto n. 30.20.3260 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA**

**E STUDIO A TITOLO GRATUITO**

**TRA**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con sede in

Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal

Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore

Generale;

**E**

Dott. **Guido Francesco Villa** (di seguito per brevità anche Professionista), nato a

MILANO, il giorno 24 febbraio 1954, ex Responsabile Clinico e Scientifico della Direzione

Sanitaria di AREU di Milano e del Progetto Regionale di Defibrillazione Precoce (per

conto di AREU) della Regione Lombardia e collocato in quiescenza con decorrenza

dal 1 Dicembre 2019.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce a Guido Francesco Villa, che lo accetta, l'incarico di consulenza e

studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma

9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17,

comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare per svi-

luppate, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU

quali:

- L'attività di studio e ricerca sulle tematiche delle patologie Tempo dipendenti in ambito Regionale per AREU e la sua relativa diffusione scientifica e divulgativa;

- la partecipazione a Meeting, Convegni, Congressi per conto di AREU, con le finalità di portare ulteriore visibilità dell'attività e della qualità aziendale in campo na-

Imposta di bollo pari a € 16,00.  
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.  
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

zionale ed internazionale;

- alcuni "Progetti Speciali" di AREU, che possono richiedere un supporto di competenza e professionalità clinico/scientifica propri del professionista per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di AREU con rinforzo del risultato desiderato;

Al Professionista potrà essere richiesto di prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.

La collaborazione di cui al presente contratto è prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subordinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto contratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.

Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. A rendicontazione della predetta attività il professionista deve presentare, con cadenza annuale, una relazione di sintesi alla Direzione Generale di AREU.

## **Art. 2 Copertura assicurativa**

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU, nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.

Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU da ogni responsabilità conseguente.

**Art. 3 Condizioni economiche**

L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

**Art. 4 Durata**

Il presente accordo decorre dal 01.04.2022 sino a tutto il 31.03.2023 con esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per Guido Francesco Villa: gf.villa@areu.lombardia.it;

**Art. 5 Imposte e oneri**

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

**Art. 6 Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleg-

gendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Il Professionista con la sottoscrizione del presente accordo si impegna al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti in caso di trattamento di dati personali e sensibili relativi all'esecuzione del presente accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della riservatezza.

Il Professionista autorizza, altresì, l'AREU all'uso, al trattamento e al trasferimento dei suoi dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Il Professionista Dott. Guido Francesco Villa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Il Professionista Dott. Guido Francesco Villa